

COMUNE DI TELESE TERME

- Provincia di Benevento -

**SERVIZIO DI RACCOLTA E GESTIONE DEI RIFIUTI SOLIDI URBANI E ALTRI SERVIZI ATTINENTI
DEL COMUNE DI TELESE TERME**

DUVRI

Marzo 2017

Approvato

Del. n. _____ del ____/____/____

Progettazione

VITRUVIO

Vitruvio snc di Causo Francesco e Lopez Lara

Via Roma 15/B, 73055 Racale (Le) Italia

Tel. +39 833 551800 - e.mail: datcauso@gmail.com

SOMMARIO

Art. 1 PREMESSA	3
Art. 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO.....	3
Art. 3 – IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI.....	6
Art. 4 – FINALITÀ	6
Art. 5 - DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO E DEI LUOGHI DI LAVORO.....	6
Art. 6 – ADEMPIMENTI PRIMA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO	7
Art. 7 - VALUTAZIONE INTERFERENZE.....	7
Art. 8 - ATTIVITA' A RISCHIO	7
Art. 9 - VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE IDONEE A PREVENIRLI E RIDURLI AL MINIMO.....	8
Art. 10 NORME COMPORTAMENTALI IN CASO DI EMERGENZA.....	9
Art. 11 -COSTI DELLA SICUREZZA	12

Art. 1 PREMESSA

In ottemperanza all'art. 26 comma 1 lettera b) del D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81, il presente documento di valutazione intende fornire all'impresa aggiudicataria dettagliate informazioni sui rischi specifici da interferenza esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate. In base all'articolo di cui sopra al comma 3: "Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze. Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera e va adeguato in funzione dell'evoluzione dei lavori, servizi e forniture. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi". Nel campo di applicazione del codice degli appalti tale documento è redatto, ai fini dell'affidamento del contratto, dal soggetto titolare del potere decisionale e di spesa relativo alla gestione dello specifico appalto.

I datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori (nei limiti ammessi nel presente appalto), devono promuovere la cooperazione ed il coordinamento, in particolare:

1. Cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
2. Coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione del servizio.

Art. 2 NORMATIVA DI RIFERIMENTO

Art. 2.1 –D.Lgs. 09/04/2008 n° 81, Art. 26. *Obblighi connessi ai contratti d'appalto o d'opera o di somministrazione (articolo così modificato dall'articolo 16 del d.lgs. n. 106 del 2009):*

1. Il datore di lavoro, in caso di affidamento dei lavori all'impresa appaltatrice o a lavoratori autonomi all'interno della propria azienda, o di una singola unità produttiva della stessa, nonché nell'ambito dell'intero ciclo produttivo dell'azienda medesima:
 - a) verifica, con le modalità previste dal decreto di cui all'articolo 6, comma 8, lettera g), l'idoneità tecnico professionale delle imprese appaltatrici o dei lavoratori autonomi in relazione ai lavori da affidare in appalto o mediante contratto d'opera o di somministrazione. Fino alla data di entrata in vigore del decreto di cui al periodo che precede, la verifica è eseguita attraverso le seguenti modalità:
 - I. acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato;
 - II. acquisizione dell'autocertificazione dell'impresa appaltatrice o dei lavoratori autonomi del possesso dei requisiti di idoneità tecnico professionale, ai sensi dell'articolo 47 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa, di cui al D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445;
 - b) fornisce agli stessi soggetti dettagliate informazioni sui rischi specifici esistenti nell'ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività.
2. Nell'ipotesi di cui al comma 1, i datori di lavoro, ivi compresi i subappaltatori:
 - I. cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro incidenti sull'attività lavorativa oggetto dell'appalto;
 - II. coordinano gli interventi di protezione e prevenzione dai rischi cui sono esposti i lavoratori, informandosi reciprocamente anche al fine di eliminare rischi dovuti alle interferenze tra i lavori delle diverse imprese coinvolte nell'esecuzione dell'opera complessiva.
3. Il datore di lavoro committente promuove la cooperazione ed il coordinamento di cui al comma 2, elaborando un unico documento di valutazione dei rischi che indichi le misure adottate per eliminare o, ove ciò non è possibile, ridurre al minimo i rischi da interferenze.

Tale documento è allegato al contratto di appalto o di opera. Le disposizioni del presente comma non si applicano ai rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o dei singoli lavoratori autonomi.
4. Ferme restando le disposizioni di legge vigenti in materia di responsabilità solidale per il mancato pagamento delle retribuzioni e dei contributi previdenziali e assicurativi, l'imprenditore committente risponde in solido con l'appaltatore, nonché con ciascuno degli eventuali subappaltatori, per tutti i danni per i quali il lavoratore, dipendente dall'appaltatore o dal subappaltatore, non risulti indennizzato ad opera dell'Istituto Nazionale per

l'Assicurazione contro gli infortuni sul lavoro (INAIL). Le disposizioni del presente comma non si applicano ai danni conseguenza dei rischi specifici propri dell'attività delle imprese appaltatrici o subappaltatrici.

5. Nei singoli contratti di subappalto, di appalto e di somministrazione, anche qualora in essere al momento della data di entrata in vigore del presente decreto, di cui agli articoli 1559, ad esclusione dei contratti di somministrazione di beni e servizi essenziali, 1655, 1656 e 1677 del codice civile, devono essere specificamente indicati a pena di nullità ai sensi dell'articolo 1418 del codice civile i costi relativi alla sicurezza del lavoro con particolare riferimento a quelli propri connessi allo specifico appalto. Con riferimento ai contratti di cui al precedente periodo stipulati prima del 25 agosto 2007 i costi della sicurezza del lavoro devono essere indicati entro il 31 dicembre 2008, qualora gli stessi contratti siano ancora in corso a tale data. A tali dati possono accedere, su richiesta, il rappresentante dei lavoratori per la sicurezza e gli organismi locali delle organizzazioni sindacali dei lavoratori comparativamente più rappresentative a livello nazionale.
6. Nella predisposizione delle gare di appalto l'affidamento di appalti di lavori pubblici, di servizi e di forniture, gli enti aggiudicatori sono tenuti a valutare che il valore economico sia adeguato e sufficiente rispetto al costo del lavoro e al costo relativo alla sicurezza, il quale deve essere specificamente indicato e risultare congruo rispetto all'entità e alle caratteristiche dei lavori, dei servizi o delle forniture. Ai fini del presente comma il costo del lavoro è determinato periodicamente, in apposite tabelle, dal Ministro del lavoro e della previdenza sociale, sulla base dei valori economici previsti dalla contrattazione collettiva stipulata dai sindacati comparativamente più rappresentativi, delle norme in materia previdenziale ed assistenziale, dei diversi settori merceologici e delle differenti aree territoriali. In mancanza di contratto collettivo applicabile, il costo del lavoro è determinato in relazione al contratto collettivo del settore merceologico più vicino a quello preso in considerazione.
7. Per quanto non diversamente disposto dal codice degli appalti trovano applicazione in materia di appalti pubblici le disposizioni del presente decreto.
8. Nell'ambito dello svolgimento di attività in regime di appalto o subappalto, il personale occupato dall'impresa appaltatrice o subappaltatrice deve essere munito di apposita tessera di riconoscimento corredata di fotografia, contenente le generalità del lavoratore e l'indicazione del datore di lavoro.

Art. 2.2 -DLgs 09/04/2008 n°81 Art. 28. Oggetto della valutazione dei rischi (articolo così modificato dall'articolo 16 del d.lgs. n. 106 del 2009):

1. La valutazione di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), anche nella scelta delle attrezzature di lavoro e delle sostanze o dei preparati chimici impiegati, nonché nella sistemazione dei luoghi di lavoro, deve riguardare tutti i rischi per la sicurezza e la salute dei lavoratori, ivi compresi quelli riguardanti gruppi di lavoratori esposti a rischi particolari, tra cui anche quelli collegati allo stress lavoro-correlato, secondo i contenuti dell'accordo europeo dell'8 ottobre 2004, e quelli riguardanti le lavoratrici in stato di gravidanza, secondo quanto previsto dal decreto legislativo 26 marzo 2001, n. 151, nonché quelli connessi alle differenze di genere, all'età, alla provenienza da altri Paesi e quelli connessi alla specifica tipologia contrattuale attraverso cui viene resa la prestazione di lavoro.
- 1-bis.** La valutazione dello stress lavoro-correlato di cui al comma 1 è effettuata nel rispetto delle indicazioni di cui all'articolo 6, comma 8, lettera m-quater), e il relativo obbligo decorre dalla elaborazione delle predette indicazioni e comunque, anche in difetto di tale elaborazione, a fare data dal 1° agosto 2010.
2. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), redatto a conclusione della valutazione può essere tenuto, nel rispetto delle previsioni di cui all'articolo 53, su supporto informatico e, deve essere munito anche tramite le procedure applicabili ai supporti informatici di cui all'articolo 53, di data certa o attestata dalla sottoscrizione del documento medesimo da parte del datore di lavoro, nonché, ai soli fini della prova della data, dalla sottoscrizione del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza territoriale e del medico competente, ove nominato, e contenere:
 - a. una relazione sulla valutazione di tutti i rischi per la sicurezza e la salute durante l'attività lavorativa, nella quale siano specificati i criteri adottati per la valutazione stessa. La scelta dei criteri di redazione del documento è rimessa al datore di lavoro, che vi provvede con criteri di semplicità, brevità e comprensibilità, in modo da garantirne la completezza e l'idoneità quale strumento operativo di pianificazione degli interventi aziendali e di prevenzione;
 - b. l'indicazione delle misure di prevenzione e di protezione attuate e dei dispositivi di protezione individuali adottati, a seguito della valutazione di cui all'articolo articolo 17, comma 1, lettera a);
 - c. il programma delle misure ritenute opportune per garantire il miglioramento nel tempo dei livelli di sicurezza;

- d. l'individuazione delle procedure per l'attuazione delle misure da realizzare, nonché dei ruoli dell'organizzazione aziendale che vi debbono provvedere, a cui devono essere assegnati unicamente soggetti in possesso di adeguate competenze e poteri;
 - e. l'indicazione del nominativo del responsabile del servizio di prevenzione e protezione, del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza o di quello territoriale e del medico competente che ha partecipato alla valutazione del rischio;
 - f. l'individuazione delle mansioni che eventualmente espongono i lavoratori a rischi specifici che richiedono una riconosciuta capacità professionale, specifica esperienza, adeguata formazione e addestramento.
3. Il contenuto del documento di cui al comma 2 deve altresì rispettare le indicazioni previste dalle specifiche norme sulla valutazione dei rischi contenute nei successivi titoli del presente decreto.
- 3-bis.** In caso di costituzione di nuova impresa, il datore di lavoro è tenuto ad effettuare immediatamente la valutazione dei rischi elaborando il relativo documento entro novanta giorni dalla data di inizio della propria attività.

Art. 2.3 -DLgs 09/04/2008 n°81 Art. 29. Modalità di effettuazione della valutazione dei rischi:

- 1. Il datore di lavoro effettua la valutazione ed elabora il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), in collaborazione con il responsabile del servizio di prevenzione e protezione e il medico competente, nei casi di cui all'articolo 41.
- 2. Le attività di cui al comma 1 sono realizzate previa consultazione del rappresentante dei lavoratori per la sicurezza.
- 3. La valutazione dei rischi deve essere immediatamente rielaborata, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, in occasione di modifiche del processo produttivo o della organizzazione del lavoro significative ai fini della salute e sicurezza dei lavoratori, o in relazione al grado di evoluzione della tecnica, della prevenzione o della protezione o a seguito di infortuni significativi o quando i risultati della sorveglianza sanitaria ne evidenzino la necessità. A seguito di tale rielaborazione, le misure di prevenzione debbono essere aggiornate. Nelle ipotesi di cui ai periodi che precedono il documento di valutazione dei rischi deve essere rielaborato, nel rispetto delle modalità di cui ai commi 1 e 2, nel termine di trenta giorni dalle rispettive causali. (comma così sostituito dall'articolo 19 del d.lgs. n. 106 del 2009)
- 4. Il documento di cui all'articolo 17, comma 1, lettera a), e quello di cui all'articolo 26, comma 3, devono essere custoditi presso l'unità produttiva alla quale si riferisce la valutazione dei rischi.
- 5. I datori di lavoro che occupano fino a 10 lavoratori effettuano la valutazione dei rischi di cui al presente articolo sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Fino alla scadenza del diciottesimo mese successivo alla data di entrata in vigore del decreto interministeriale di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f), e, comunque, non oltre il 30 giugno 2012, gli stessi datori di lavoro possono autocertificare l'effettuazione della valutazione dei rischi. Quanto previsto nel precedente periodo non si applica alle attività di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d) nonché g).
- 6. I datori di lavoro che occupano fino a 50 lavoratori possono effettuare la valutazione dei rischi sulla base delle procedure standardizzate di cui all'articolo 6, comma 8, lettera f). Nelle more dell'elaborazione di tali procedure trovano applicazione le disposizioni di cui ai commi 1,2,3, e 4.
- 6-bis.** Le procedure standardizzate di cui al comma 6, anche con riferimento alle aziende che rientrano nel campo di applicazione del titolo IV, sono adottate nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 28. (comma introdotto dall'articolo 19 del d.lgs. n. 106 del 2009)
- 7. Le disposizioni di cui al comma 6 non si applicano alle attività svolte nelle seguenti aziende:
 - a) aziende di cui all'articolo 31, comma 6, lettere a), b), c), d), f) e g);
 - b) aziende in cui si svolgono attività che espongono i lavoratori a rischi chimici, biologici, da atmosfere esplosive, cancerogeni mutageni, connessi all'esposizione ad amianto;
 - c) (lettera soppressa dall'articolo 19 del d.lgs. n. 106 del 2009).

Art. 2.4 – Determinazione n. 3 del 05.03.2008 dell'Autorità per la vigilanza sui contratti pubblici di lavori, servizi e forniture Definisce i casi di esclusione del documento e i costi della sicurezza da considerare:

Art. 3 – IDENTIFICAZIONE DEI SOGGETTI COINVOLTI

I soggetti che cooperano all'attuazione delle misure di prevenzione e protezione dai rischi sul lavoro nell'attività lavorativa oggetto dell'appalto ai sensi del D. Lgs. n. 81/2008 sono il datore di lavoro committente e l'aggiudicataria.

Art. 3.1 Datore di lavoro Committente:

Dati generali:

Denominazione e Ragione sociale: **Comune di Telese Terme**

Sede Legale: Viale Minieri, 146, 82037 Telese Terme (BN)

Legale Rappresentante: _____

Codice Fisc.: _____

Telefono: _____

Fax: _____

E-mail: _____

Art. 3.2 Azienda appaltatrice:

Dati generali:

Denominazione e Ragione sociale:

Sede Legale:

Attività svolta:

Legale Rappresentante: _____

Partita IVA e Codice Fisc.: _____

Telefono: _____

Fax: _____

E-mail: _____

Identificazione dei ruoli per la prevenzione e la protezione dei lavoratori:

Datore di Lavoro:

Direttore Tecnico:

Responsabile SPP:

RLS Impresa:

Medico competente:

Elenco del personale autorizzato agli interventi oggetto dell'appalto:

Art. 4 – FINALITÀ

Il presente documento di Valutazione è stato redatto preventivamente alla fase di appalto in ottemperanza al dettato del D.Lgs. n. 81/2008.

Con il presente documento vengono fornite alla ditta appaltatrice informazioni sui rischi derivanti da possibili interferenze nell'ambiente in cui è destinata a operare nell'espletamento del servizio e sulle misure di sicurezza proposte in relazione alle interferenze.

Art. 5 - DESCRIZIONE DELLE ATTIVITÀ OGGETTO DELL'APPALTO E DEI LUOGHI DI LAVORO

Attività oggetto dell'appalto

Il servizio consiste nell'espletamento da parte dell'Appaltatore dei servizi di igiene urbana su tutto il territorio comunale, in particolare:

- Raccolta "porta a porta" e trasporto degli RSU con modalità monomateriale delle seguenti frazioni:
 - frazione organica biodegradabile;
 - carta e cartone;
 - plastica
 - alluminio-metalli;
 - vetro;
 - frazione non riciclabile;
 - ingombranti e RAEE;
 - sfalci verdi;
- Raccolta e trasporto rup;

- Raccolta rifiuti abbandonati;
- Spazzamento stradale;
- Raccolta rifiuti e pulizia dell'area mercatale;
- Raccolta rifiuti e pulizia aree a seguito di feste e manifestazioni;
- Lavaggio a pressione di strade ed aree pubbliche del centro urbano;
- Lavaggio contenitori;
-

A cui si aggiungono:

- Servizi di comunicazione, informazione e controllo.
- Servizi generali di coordinamento ed amministrazione.
- Servizio di smaltimento/trattamento/recupero RSU)

Descrizione dei luoghi di lavoro

Di seguito si descrivono i luoghi di lavoro in cui si possono verificare interferenze con altre imprese appaltatrici dell'Ente Appaltante.

Strade e/o aree del Bacino comunale (Telese Terme), impianti di trattamento/smaltimento individuati dall'Ente Appaltante e dalla I.A..

Art. 6 – ADEMPIMENTI PRIMA DELL’AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO

Il committente procederà a verificare l'idoneità tecnico-professionale dell'impresa appaltatrice, attraverso l'acquisizione del certificato di iscrizione alla camera di commercio, industria e artigianato e della altra documentazione prevista dal D.Lgs. 81/08 s.m.i. per verificare il possesso dei requisiti di idoneità tecnico-professionale.

La ditta appaltatrice dovrà:

- presentare le proprie proposte di integrazione/variazione al DUVRI redatto dall'Ente Appaltante, ove ritenga di poter meglio garantire la sicurezza del lavoro, sulla base della propria esperienza. In nessun caso le eventuali integrazioni possono giustificare modifiche o adeguamento dei costi della sicurezza. Tali informazioni/integrazioni saranno recepite dall'Ente Appaltante, se ritenute da esso pertinenti, nel documento di valutazione dei rischi da interferenze definitivo, da allegare al contratto.
- produrre il proprio Documento Unico di Valutazione dei rischi connessi alle attività specifiche, coordinato con il DUVRI definitivo, di cui al comma precedente.

Art. 7 - VALUTAZIONE INTERFERENZE

Le principali interferenze possono essere così riassunte:

- a) contatti fra l'impresa appaltatrice e la generica utenza (cittadini e autoveicoli) normalmente presente sul territorio comunale;
- b) contatti fra impresa appaltatrice, il personale operante negli impianti di trattamento/smaltimento non gestiti dalla impresa, presso cui provvedere a conferire i rifiuti urbani ed assimilati raccolti e/o altri appaltatori operanti presso i medesimi impianti;
- c) contatti fra impresa e utenze non domestiche presso le quali si provvederà al ritiro dei rifiuti assimilati agli urbani all'interno delle aree pertinenziali delle stesse.

Le suddette interferenze però si considerano rischi specifici propri dell'attività dell'impresa appaltatrice che deve, stante il tipo di attività svolta, esaminare all'interno del proprio documento di valutazione dei rischi (DVR).

A tali interferenze si aggiungono inoltre le seguenti interferenze:

- d) interferenze fra l'impresa appaltatrice e altri appaltatori individuati dal Comune operante sul territorio e/o attività svolte da personale comunale (es. manutenzione strade, altri appalti pubblici,);

Dalle suddette interferenze possono derivare specifici rischi da interferenza e sono inserite nel presente DUVRI.

Art. 8 - ATTIVITA' A RISCHIO

Le attività inerenti le suddette interferenze che comportano dei rischi da interferenza possono essere così riassunte:

- a) movimento di mezzi diversi da quelli della appaltatrice sulle strade/aree pubbliche o private ad uso pubblico del Comune;
- b) presenza di personale diverso da quello della appaltatrice operante sulle strade/aree pubbliche o private ad uso pubblico del Comune;
- c) raccolta rifiuti o pulizia strade;
- d) attività di raccolta rifiuti a terra;
- e) attività di pulizia manuale;
- f) attività di pulizia meccanizzata;
- g) movimentazione carichi;

Art. 9 - VALUTAZIONE DEI RISCHI E MISURE IDONEE A PREVENIRLI E RIDURLI AL MINIMO

Le attività di cui sopra comportano rischi per la sicurezza:

- a) incidente stradale, investimento, urto contro ostacoli;
- b) scivolamento, caduta o inciampo;
- c) contatto, inalazione, ingestione di sostanze pericolose e più in generale esposizione a sostanze pericolose;
- d) incendio/esplosione;
- e) movimentazione di carichi;
- f) esposizione a rischio biologico;

Attività generale di prevenzione

L'appaltatrice, altre ditte appaltatrici, il Committente Comune di Telese Terme provvedono a porre in essere le seguenti misure di prevenzione per contribuire a implementare la sicurezza e ridurre ulteriormente i rischi interferenziali:

- personale formato e addetti con compiti specifici nell'ambito della sicurezza che abbiano frequentato corsi di primo soccorso, sicurezza, evacuazione e antincendio.
- verificare periodicamente la presenza della segnaletica verticale ed eventualmente integrarla; segnali di divieto, prescrizione e limitazione della velocità dei veicoli;
- limitazione della contemporaneità di attività e separazione spazio temporale tra la attività svolta dalla appaltatrice, da altre ditte appaltatrici e/o da personale del committente;
- verificare periodicamente la presenza della segnaletica orizzontale per il traffico veicolare e pedonale.

Qualora il personale della appaltatrice noti delle componenti di pericolo, poco chiare o anomale, dovrà immediatamente richiedere delucidazioni e/o fornire immediata segnalazione al Responsabile dell'area prima di effettuare qualsiasi tipo d'operazione. È compito delle ditte/lavoratori autonomi non mettere a repentaglio la salute e la sicurezza delle persone o dei lavoratori al loro intorno. Tutte le apparecchiature elettriche utilizzate dovranno essere a norma ed utilizzate propriamente negli ambienti adatti al loro uso. Per tutte le apparecchiature con potenza superiore ai 1000W è bene chiedere a quale punto di presa far riferimento.

I lavoratori delle ditte appaltatrici non devono accedere ai locali o zone nei quali vige il divieto d'accesso. Tale divieto non si applica per le ditte/lavoratori autonomi per i quali l'accesso a tali zone/edifici faccia parte dell'intervento/lavoro. In ogni caso la prima volta le ditte/lavoratori autonomi saranno accompagnati in tali zone da una persona preposta, che dovrà informarli sui rischi e sulle procedure di sicurezza da adottare. Il personale è informato e formato sulle misure da adottare in situazioni d'emergenza, in tali luoghi l'evacuazione è evidente, il personale è in ogni caso tenuto in caso d'emergenza a seguire scrupolosamente le eventuali istruzioni che gli saranno impartite. Il personale esterno potrà intervenire alla gestione dell'emergenza solo nell'ambito delle proprie conoscenze.

Altre misure idonee alla prevenzione e riduzione dei rischi sono:

1. coordinamento periodico, tra appaltatrice, Comune e altri appaltatori circa eventuali criticità viabilistiche, lavori stradali, altri lavori pubblici, manifestazioni o altro, con sopralluoghi periodici da parte del responsabile della sicurezza aziendale;
2. coordinamento non periodico, in occasione di specifici interventi non programmabili, tra appaltatrice, Comune e altri appaltatori circa eventuali criticità viabilistiche o altro, con sopralluoghi da parte del responsabile della sicurezza aziendale

3. formazione periodica degli operatori (almeno una riunione di formazione annuale con contenuti decisi congiuntamente dal Comune, dalla appaltatrice da altre ditte appaltatrici);
4. formazione degli operatori in occasione di specifici interventi non programmabili (con contenuti decisi congiuntamente dal Comune, dalla appaltatrice da altre ditte appaltatrici);
5. concordamento di eventuali interventi finalizzati e richiesti per lo sfasamento spaziale e temporale delle lavorazioni interferenti.
6. impiego di idonea segnaletica di sicurezza;
7. In caso di svolgimento di attività (manutenzione ordinaria, straordinaria, ...) non previste al momento della stesura del presente documento e che potranno generare delle interferenze con il servizio in appalto, si organizzerà in cooperazione con l'aggiudicatario quanto necessario a eliminare o ridurre i rischi da interferenze.

Art. 10 NORME COMPORTAMENTALI IN CASO DI EMERGENZA

Norme comportamentali in caso di rinvenimento di oggetti sospetti

In caso di rinvenimento di oggetti sospetti, all'interno dell'area di lavoro, si dovrà richiedere l'intervento delle Forze dell'Ordine che provvederanno ad isolare l'oggetto e avvieranno le procedure di indagine sulla natura dell'oggetto. Nel frattempo l'aggiudicatario dovrà impedire l'avvicinamento di chiunque all'area in argomento.

Criteri per la gestione della sicurezza antincendio

I mezzi d'opera saranno dotati di mezzi di estinzione portatili. Ogni squadra di lavoro dovrà essere costituita da almeno un lavoratore incaricato dell'attuazione delle misure di prevenzione incendi, lotta antincendio e gestione delle emergenze. I contenuti dei corsi di formazione sono indicati nell'art. 9.5 dell'allegato IX del decreto stesso. A titolo informativo si riporta uno schema guida nella scelta del corretto estintore in funzione del combustibile caratterizzante il fuoco da spegnere.

Gestione dell'emergenza

In caso di emergenza nelle aree circostanti a quella di intervento, gli autisti dei mezzi dovranno attenersi alle indicazioni dei coordinatori/addetti all'emergenza della sede in cui si sta verificando l'evento. Si dovrà porre in sicurezza il sito di intervento e, se possibile, i mezzi dovranno essere spenti e abbandonati o parcheggiati in area tale da non impedire i soccorsi. In caso di evacuazione in atto, i mezzi dovranno essere spenti e abbandonati liberando le aree a piedi.

Classe di incendio - scelta dell'estinguente


Gli estintori portatili devono essere scelti in funzione del tipo di estinguente che devono erogare sul combustibile incendiatosi. Nella seguente tabella sono elencate le diverse classi d'incendio, a ciascuna di esse sono affiancati gli estinguenti idonei.

CLASSE

FUOCO

ESTINGUENTE


**CLASSE
A**



Combustibili solidi organici che producono braci (legno, tessuto, carta, gomma e molte materie plastiche)

Acqua, schiuma e polveri chimiche


**CLASSE
B**



Combustibili liquidi (oli combustibili, grassi, vernici, paraffina ecc.)

Schiuma, anidride carbonica (CO₂) e polveri chimiche


**CLASSE
C**



Combustibili gassosi (metano, G.P.L., propano, acetilene ecc)

Anidride carbonica (CO₂) polveri chimiche, idrocarburi alogenati


**CLASSE
D**



Metalli (Al, Mg, Na, Ca, K)

Anidride carbonica (CO₂) e polveri chimiche

**CLASSE
E**



Apparecchiature elettriche in tensione che richiedono estinguenti dielettrici non conduttori


Anidride carbonica (CO₂), polveri chimiche, idrocarburi alogenati

Oggetti di valore (quadri, libri antichi, mobili d'arte).
Centrali telefoniche ed elettroniche

Anidride carbonica (CO₂) e idrocarburi alogenati

Presidi sanitari

Presso i mezzi di lavoro, saranno tenuti i presidi sanitari indispensabili per prestare le prime immediate cure ai lavoratori feriti o colpiti da malore improvviso. La presenza dei pacchetti di medicazione deve essere nota a tutti i dipendenti che ne sono stati informati tempestivamente con comunicazione scritta comprensiva delle procedure da seguire in caso d'utilizzo delle stesse. In ogni cassetta è presente un avviso riportante i nominativi, gli indirizzi ed i numeri di telefono dei posti ed organizzazioni di pronto intervento per i diversi casi d'emergenza o normale assistenza. In caso di necessità si dovrà fare riferimento per i primi accertamenti agli addetti al primo soccorso e quindi provvedere alla eventuale organizzazione del trasferimento al più vicino ospedale.

	soccorso pubblico di emergenza	113
	pronto intervento carabinieri	112
	pronto intervento vigili del fuoco	115
	pronto intervento emergenza sanitaria	118
	pronto intervento e numero di pubblica utility guardia di finanza	117

PRESIDI OSPEDALIERI

IDENTIFICAZIONE PRESIDIO OSPEDALIERO

INDIRIZZO

TELEFONO

p.o.ss.maria delle grazie

via cesine di sopra, 82034

0824812225

ospedale san giovanni di dio

via caudina - 5, 82019

0823710240

Art. 11 -COSTI DELLA SICUREZZA

In base a quanto detto nei punti precedenti nella tabella seguente sono stimati i costi per la sicurezza relativa ai rischi da interferenza.

CATEGORIA	DESCRIZIONE	IMPORTO ANNUO (€/12 MESI)	IMPORTO COMPLESSIVO (€/3 ANNI)
Apprestamenti	Transenne stradali cm. 200x110	€ 1.070,00	€ 3.210,00
DPC	Cavalletti segna pericolo	€ 530,55	€ 1.591,65
DPI	Dispositivi individuali (a corpo)	€ 1.090,00	€ 3.270,00
Segnaletica	segnaletica di pericolo, etc. (a corpo)	€ 804,00	€ 2.412,00
Coordinamento	Riunioni periodiche e non per DUVRI	€ 520,00	€ 1.560,00
Formazione	Riunioni periodiche e non	€ 1.340,00	€ 4.020,00
	EURO	€ 5.354,55	€ 16.063,65